


COMUNE DI CARINI

Provincia di Palermo

Regolamento per l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante, dei circhi equestri, dei parchi divertimento e delle manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1) Il presente Regolamento disciplina il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante, dei circhi equestri, e delle manifestazioni di intrattenimento temporaneo o occasionale, nonché le modalità di svolgimento di tali attività in ossequio ai dettami della Legge 18 marzo 1968, n. 337 e s.m..

2) Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle attività di cui al primo comma da esercitare sia su aree pubbliche che sulle aree private.

Art. 2 - Determinazione delle aree

1) (Aree pubbliche)

L'elenco delle aree pubbliche destinate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, è approvato con provvedimento della Giunta Comunale ed è suscettibile di aggiornamento periodico.

2) (Aree private per svolgimento temporaneo o occasionale delle attività)

Le aree private possono essere adibite allo svolgimento temporaneo delle attività di cui all'articolo 1, sempreché in grado di garantire l'applicazione delle norme sul rispetto dei requisiti di sicurezza, di tutela della quiete pubblica e del traffico, a prescindere dalla destinazione urbanistica del piano regolatore, con esclusione delle sole aree destinate a zona di rispetto. Per svolgimento temporaneo dell'attività, si intende la collocazione delle attrazioni o l'allestimento della manifestazione per un periodo non superiore a 45 giorni, compreso il periodo di montaggio e smontaggio delle attrazioni o degli allestimenti medesimi.

3) (Aree private per svolgimento stabile delle attività)


Le aree private possono essere adibite allo svolgimento stabile delle attività di cui all'articolo 1, sempreché in grado di garantire l'applicazione delle norme sul rispetto dei requisiti di sicurezza, di tutela della quiete pubblica e del traffico, devono avere specifica destinazione urbanistica nel piano regolatore o avere destinazione urbanistica commerciale.

4) La collocazione delle attrezzature di spettacolo viaggiante, dovrà avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza, igienico-sanitarie, di tutela ambientale e dei beni paesaggistici, architettonici e culturali. Pertanto, la collocazione delle attrezzature, ancorché temporanea, sarà soggetta alla acquisizione dei pareri e dei nulla osta di competenza dei rispettivi organi di tutela individuati dalla legge che dovrà avvenire nei modi e nei tempi stabiliti dalla stessa, ferma restando la possibilità di fare ricorso alla Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L.N. 241/90.

Art. 3 - Provvedimento amministrativo

1) Il provvedimento amministrativo per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 è rilasciato dal responsabile del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive previo assolvimento dell'obbligo del pagamento:

- della tassa di occupazione del suolo pubblico (ove ne ricorra l'ipotesi);
- di quella relativa al servizio di smaltimento rifiuti;
- dei diritti di istruttoria;
- del deposito cauzionale (ove ne ricorra l'ipotesi);
- degli importi di cui agli artt. 9, commi 2 e 15, comma 2 del presente Regolamento (ove ne ricorrano le ipotesi).



2) Le aree interessate da provvedimenti relativi allo svolgimento temporaneo delle attività di cui all'articolo 1 non possono essere riutilizzate per il medesimo scopo, prima che sia trascorso un periodo di almeno 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza dei provvedimenti medesimi.

TITOLO II – SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 4 - Definizione dell'attività dello spettacolo viaggiante

1) Le attività dello spettacolo viaggiante sono quelle ricomprese nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 che le distingue in: attività spettacolari, trattamenti e attrazioni allestite per mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero parchi di divertimento, anche se operanti in maniera stabile.

2) Sono esclusi dalla disciplina della predetta Legge e dalle disposizioni del presente Regolamento gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.

Art. 5 - Istanza di provvedimento

1) Ai fini dello svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante nell'ambito del territorio comunale, è necessario acquisire il provvedimento unico che tenga conto:

- dell'autorizzazione di esercizio prevista dall'art. 69 del R.D. 18.06.1931 n. 773 - T.U.L.P.S., valevole per i soli giorni, orari e luoghi indicati;
- dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico (ove necessario);
- dell'autorizzazione all'uso delle aree, al montaggio / collocazione delle attrezzature, rilasciata dal proprietario del terreno/struttura da utilizzare, che deve essere contenuta nel contratto di locazione, registrato secondo quanto previsto dalla legge.

2) L'istanza, a pena di inammissibilità, deve essere presentata in bollo, deve pervenire allo Sportello Unico per le Attività Produttive con le modalità previste dal D.P.R. 160/2010 nel termine compreso tra il 120° (centoventesimo) giorno e il 60° giorno antecedente la data prevista per l'inizio del montaggio dell'attrazione, deve riguardare un singolo periodo di esercizio nel corso dell'anno, deve riguardare il montaggio di un massimo di due attrazioni, e deve indicare:

a) le generalità del titolare dell'attività, residenza e recapito al quale inviare le comunicazioni, indirizzo di posta elettronica, se posseduto, numero telefonico e di fax dove inoltrare comunicazioni); il codice fiscale o la partita IVA)

b) la tipologia dell'attrazione che si intende installare, secondo la denominazione risultante dal libretto dell'attrazione, con la specificazione dei diversi tipi di gioco, l'indicazione delle misure della struttura e il relativo codice di registrazione;

c) il periodo richiesto per l'installazione delle strutture con data di inizio montaggio e di fine smontaggio, la durata dell'occupazione dell'area interessata, nonché l'esatta indicazione della data di inizio e fine dell'attività di pubblico spettacolo;

d) la potenza in KW utilizzata per l'attività;

e) il numero delle roulotte di abitazione e dei mezzi di trasporto e le dimensioni in mq. dell'area occupata dagli stessi;

f) l'indicazione degli eventuali lavori necessari a rendere l'area idonea alla installazione delle strutture;



i) i dati anagrafici del proprietario della'area comprensivi di codice fiscale e/o partita IVA, nel caso di installazione su area privata;

l) i dati identificativi catastali delle aree interessate dalla installazione.

Le istanze presentate in anticipo rispetto ai termini di cui al presente comma, saranno da ritenere irricevibili mentre quelle presentate in ritardo rispetto ai medesimi termini, potranno essere prese in considerazione solo nel caso in cui l'intempestività non impedisca di espletare la necessaria istruttoria. La modulistica di riferimento è quella disponibile nel sito istituzionale dello Sportello unico per le Attività Produttive.

3) Nelle istanze relative alle attrazioni consistenti in giochi di abilità o di fortuna che prevedono la vincita di premi deve essere specificato che non sono impiegati animali vivi.

4) Alla istanza dovrà essere allegata, ove non già agli atti del Comune, copia conforme all'originale della licenza T.U.L.L.P.S. rilasciata dal Comune di residenza o dalla Questura, in corso di validità; in caso di Società, copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio, nonché la documentazione sulla disponibilità dell'area, nel caso di installazione su area privata;

5) In caso di domande concorrenti si terrà conto delle seguenti priorità, nell'ordine esposto:

- maggiore numero di presenze nel territorio comunale, negli ultimi cinque anni, documentato con atti certi e/o attestato dal locale Comando di Polizia Municipale;
- anzianità di data dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- data di presentazione della domanda;

In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio; le operazioni saranno effettuate presso il Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive alla presenza degli esercenti ammessi al medesimo.

Il responsabile del Servizio, provvederà a redigere una graduatoria da affiggere all'albo del Comune.

Art. 6 - Rilascio del provvedimento unico


1) Il responsabile, o suo delegato, del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive, provvede al rilascio del provvedimento unico per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante previa comunicazione all'interessato della conclusione positiva della fase istruttoria. L'interessato, dovrà produrre nei termini perentori stabiliti dal responsabile, a pena di rigetto dell'istanza o di revoca del provvedimento qualora rilasciato, tutta la documentazione ritenuta necessaria ed, in particolare, quella di seguito elencata:

a) copia conforme del certificato di collaudo statico in origine e/o della verifica annuale dell'idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, elettrici ed idraulici dell'attrazione, sottoscritta da idoneo tecnico all'uopo abilitato;

Nel caso di strutture che necessitano, per le loro caratteristiche costruttive e meccaniche utilizzati, di specifiche prove di collaudo, dovrà essere allegata la relativa certificazione;

b) certificato di perfetto montaggio delle strutture e degli impianti a firma di professionista abilitato e dichiarazione a sensi del D.M. 37/08 per gli impianti elettrici (da produrre ad installazione avvenuta). In luogo della documentazione di cui al punto b), potrà essere presentata la dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta dall'esercente, purché lo stesso dimostri di aver ottenuto l'approvazione dei relativi progetti, a sensi dell'art. 7.7 del Decreto del Ministero dell'Interno 19.8.1996;

c) attestazione del numero e del tipo di estintori in dotazione, ove prescritti;



d) fotocopia conforme all'originale della polizza assicurativa R.C. dell'attrazione (valida per il periodo della manifestazione);

e) autocertificazione antimafia, a sensi della normativa vigente.

f) documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi sulle norme di tutela dei diritti d'autore (SIAE)

2) Il titolare del provvedimento dovrà ottemperare alle eventuali ulteriori prescrizioni impartite dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e dalle altre Autorità all'uopo competenti, producendo la eventuale ulteriore documentazione eventualmente richiesta.

3) La mancata integrazione della istanza con la documentazione richiesta nei termini fissati dal Responsabile del servizio, comporterà la decadenza del provvedimento e, nel caso di aree pubbliche e di una pluralità di domande, la relativa assegnazione al richiedente che segue in graduatoria.

4) Il provvedimento dovrà indicare i dati dell'operatore e/o del responsabile dell'attrazione, la tipologia della struttura oggetto dell'attrazione, il numero dei carriaggi, la data di inizio montaggio e fine smontaggio, il periodo di esercizio dell'attrazione, nonché gli orari di funzionamento e di apertura al pubblico, oltre che le prescrizioni sulla collocazione e l'esercizio dell'attrazione.

5) Il titolare del provvedimento è obbligato al rispetto delle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e igienico-sanitarie e delle ulteriori prescrizioni che l'Autorità Comunale riterrà opportuno impartire, di volta in volta, per motivi di pubblico interesse.

6) Dell'avvenuto rilascio del provvedimento dovrà essere data comunicazione per iscritto agli interessati almeno 10 giorni prima della data di inizio della manifestazione, fatti salvi dimostrabili casi di impossibilità, o di urgenza.

Entro lo stesso termine vengono comunicati i dinieghi agli operatori non ammessi.

Art. 7 - Durata e revoca del provvedimento


1) L'occupazione dell'area da parte degli esercenti il pubblico spettacolo ha carattere temporaneo ed è limitata al periodo indicato nel provvedimento. L'Amministrazione comunale potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare il provvedimento per inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni igienico-sanitarie impartite dalla A.S.P., di tutte le altre condizioni indicate nel provvedimento autorizzativo. L'autorizzazione potrà essere revocata per ragioni di sicurezza ed ordine pubblico o in caso di eventi eccezionali compresi quelli per i quali l'Amministrazione, in caso di utilizzo di suolo pubblico, debba disporre dell'area oggetto di collocazione. In caso di revoca del provvedimento, il soggetto potrà recuperare i tributi ed i canoni versati limitatamente al periodo di mancata utilizzazione dell'area. Resta esclusa, comunque, qualsiasi forma d'indennizzo.

Art. 8 - Responsabilità del titolare del provvedimento

1) Il titolare del provvedimento risponde per il proprio operato e per quello dei propri dipendenti e collaboratori, per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare in conseguenza ed in dipendenza dell'installazione, dell'esercizio e dello smontaggio delle attrazioni, restando sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

2) Il titolare del provvedimento è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa, agli effetti della responsabilità civile verso i terzi, per tutti gli eventuali danni causati dall'esercizio dell'attività.

Art. 9 - Tariffe e canoni



1) Il rilascio del provvedimento che riguarda anche l'occupazione di aree pubbliche per lo svolgimento dell'attività dello spettacolo viaggiante, è subordinato al pagamento della relativa tassa, calcolata dall'Ufficio Tributi del Comune in ragione della superficie e della durata dell'occupazione, secondo le tariffe e le modalità stabilite dal relativo Regolamento comunale, e di ogni altro tributo eventualmente dovuto in base alle norme vigenti.

2) Il rilascio del provvedimento che riguarda lo svolgimento temporaneo dell'attività dello spettacolo viaggiante in aree private, è subordinato al pagamento di una somma rapportata all'area effettivamente utilizzata per lo svolgimento dello spettacolo, comprese le relative pertinenze, e al tempo di permanenza delle attrazioni, secondo quanto di seguito riportato:
Euro 0,03 al giorno per ogni mq.

3) La richiesta di provvedimento è soggetta al pagamento dei diritti di istruttoria. In fase di prima applicazione l'ammontare dei diritti di istruttoria è determinato in Euro 55,00 per una attrazione e Euro 20 per ogni ulteriore attrazione.

4) Gli estremi del pagamento della tassa e di ogni altro tributo o diritto dovuto, dovranno essere riportati nel provvedimento autorizzativo.

5) Sono a totale carico degli operatori le spese per eventuali allacciamenti elettrici temporanei e quelle per i consumi idrici ed elettrici.

Art.10 - Deposito cauzionale

1) A garanzia del risarcimento dei danni che potrebbero essere causati alle proprietà comunali nell'esercizio dell'attività, potrà essere richiesto un deposito cauzionale commisurato alla consistenza dell'impianto, che sarà svincolato ad avvenuto corretto smontaggio delle attrezzature previo accertamento dello stato dei luoghi.

TITOLO III – ATTIVITA' CIRCENSI

Art. 11 - Definizione delle attività circensi


1) Si definiscono attività circensi quelle previste dalla Legge 18.03.1968 n.337, dalla Circolare Ministeriale n. 4 del 04.06.86 nonché successive modifiche ed integrazioni. La classificazione dei circhi viene determinata dalla capienza degli stessi e dal numero dei dipendenti regolarmente occupati.

Art. 12 - Istanza di provvedimento

1) Ai fini dello svolgimento dell'attività circense nell'ambito del territorio comunale, per gli impianti che rientrano nella competenza del Comune, è necessario acquisire il provvedimento unico che tenga conto:

- delle verifiche effettuate dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ai fini dell'agibilità ex art. 80 T.U.L.L.P.S.;
- dell'autorizzazione di esercizio prevista dall'art. 69 del R.D. 18.06.1931 n. 773 - T.U.L.P.S., valevole per i soli giorni, orari e luoghi indicati;
- dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico (ove necessario);
- dell'autorizzazione all'uso delle aree, al montaggio / collocazione delle attrezzature, rilasciata dal proprietario del terreno/struttura da utilizzare, che deve essere contenuta nel contratto di locazione, registrato secondo quanto previsto dalla legge.

2) L'istanza, a pena di inammissibilità, deve essere presentata in bollo, deve pervenire allo Sportello Unico per le Attività Produttive con le modalità previste dal D.P.R. 160/2010 nel termine compreso tra il 180° (centottantesimo) giorno e il 90° (novantesimo) giorno antecedente la data prevista per



l'inizio del montaggio dell'attrazione, deve riguardare un singolo periodo di esercizio nel corso dell'anno e deve indicare:

a) le generalità del titolare dell'attività, residenza e recapito al quale inviare le comunicazioni, indirizzo di posta elettronica certificata, numero telefonico e di fax dove inoltrare comunicazioni; il codice fiscale o la partita IVA e la denominazione del circo;

b) copia conforme all'originale della licenza annuale rilasciata dal Comune di residenza, in corso di validità; in caso di Società, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio, con relativi estremi;

c) il periodo richiesto per l'installazione delle strutture, con specificazione del periodo nel quale sono previsti gli spettacoli e i relativi orari di apertura al pubblico, con indicazione della data di inizio montaggio e di fine smontaggio, e della durata complessiva dell'occupazione dell'area interessata,

d) tipo dell'impianto che si intende installare, esatte dimensioni dello stesso, diametro del tendone ove avviene lo spettacolo, la capienza massima di spettatori ed il numero complessivo dei dipendenti che devono risultare regolarmente assunti;

e) numero e dimensioni delle carovane - abitazioni e carriaggi;

f) eventuale presenza di animali e relativo impiego nello spettacolo;

g) data dell'ultima concessione di area rilasciata dal Comune;

h) natura, programma ed orario degli spettacoli;

i) ogni altra informazione che si ritenga utile produrre ai fini del rilascio del provvedimento;

j) dati anagrafici del proprietario della area comprensivi di codice fiscale e/o partita IVA, nel caso di installazione su area privata;

k) dati identificativi catastali delle aree interessate dalla installazione.

2) Il richiedente dovrà inoltre allegare:

a) ogni altro atto o documento utile in suo possesso, anche al fine di comprovare gli eventuali titoli di preferenza;

b) nel caso di installazione di attrezzature in area privata, all'istanza dovrà essere allegata la documentazione sulla disponibilità dell'area;

c) elaborati grafici rappresentativi della localizzazione dell'impianto e della distribuzione di tutte le attrezzature;

d) planimetria della struttura circense indicante: il numero e la disposizione dei posti, gli accessi principali e secondari, le uscite di sicurezza, i corridoi di passaggio e di servizio, le caratteristiche della centrale elettrica e della centrale termica, il posizionamento delle luci di sicurezza, i presidi mobili antincendio ed ogni altra notizia utile attinente la struttura medesima;

e) progetto di tutti gli impianti ai sensi della normativa C.E.I., a partire dal punto di consegna;



f) relazione tecnica descrittiva dell'intervento, dei lavori necessari all'installazione dell'impianto nonché delle modalità di svolgimento degli spettacoli.

g) autocertificazione antimafia, a sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 8.8.1994, n. 490 e del D.P.R. 3.6.1998, n. 252, in data non anteriore a sei mesi.

3) E' facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare gli idonei controlli, in merito alle dichiarazioni rese, anche presso le altre Pubbliche Amministrazioni.

4) Le istanze presentate in anticipo rispetto al termine di 180 giorni fissato nel presente articolo, saranno considerate irricevibili.

4) Le istanze presentate oltre il termine ultimo di 90 giorni fissato nel presente articolo potranno essere prese in considerazione solo nel caso in cui l'intempestività non impedisca di espletare la necessaria istruttoria.

6) Le disposizioni del presente articolo valgono anche qualora lo spettacolo circense o di carattere similare interessi aree private.

7) La modulistica di riferimento è quella disponibile nel sito istituzionale dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

Art. 13 - Criteri di concessione di aree pubbliche

1) Nel caso di domande concorrenti l'Amministrazione comunale potrà scegliere il circo equestre che presenta caratteristiche tali da essere confacenti all'interesse della collettività. In caso di parità, l'area sarà assegnata al Circo che, su dichiarazione dell'Ente Nazionale Circhi, risulti avere ottenuto il minor numero di piazze negli ultimi dodici mesi dalla data di presentazione della domanda.

Se sussistendo ancora la parità, si procederà all'assegnazione dell'area mediante sorteggio, alla presenza degli interessati o loro incaricati.

Sono esclusi dal sorteggio coloro che hanno usufruito della concessione nel corso dell'ultima assegnazione.

2) L'Amministrazione Comunale si riserva di escludere dal sorteggio complessi che abbiano commesso infrazioni in occasione di precedenti concessioni.

3) In caso di rinuncia dell'assegnatario, l'area viene concessa al Circo che segue, secondo l'ordine di priorità di cui sopra.

Art. 14 - Rilascio del provvedimento unico

1) Il responsabile, o suo delegato, del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive, provvede al rilascio del provvedimento per l'esercizio dell'attività circense.

Il provvedimento sarà rilasciato previo versamento dell'eventuale deposito cauzionale, nella misura e con le modalità stabilite dal responsabile del S.U.A.P..

Il deposito dovrà essere versato entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto accoglimento dell'istanza e, comunque, prima dell'inizio dell'occupazione, a garanzia dell'effettivo utilizzo dell'area e dei danni eventualmente arrecati al patrimonio comunale. Nel caso in cui il richiedente rinunci alla occupazione dell'area, il deposito cauzionale sarà interamente incamerato nelle casse comunali, salvo che la rinuncia sia determinata da motivi di forza maggiore, documentati e riscontrabili dall'Amministrazione.



Handwritten signature and stamp of the S.U.A.P. (Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive).

2) Prima dell'inizio dell'attività ed entro il termine stabilito nel provvedimento autorizzativo, il titolare dell'autorizzazione dovrà produrre la seguente documentazione:


- a) planimetria della struttura circense indicante: il numero e la disposizione dei posti, gli accessi principali e secondari, le uscite di sicurezza, i corridoi di passaggio e di servizio, le caratteristiche della centrale elettrica e della centrale termica, il posizionamento delle luci di sicurezza, i presidi mobili antincendio ed ogni altra notizia utile attinente la struttura medesima;
- b) la documentazione attestante le prove di carico delle gradinate sottoscritta da idoneo tecnico iscritto all'Albo;
- c) certificato di omologazione all'origine delle strutture portanti con riferimento alla stabilità con indicazioni dei massimi sovraccarichi ammissibili (vento e neve), e della relativa revisione annuale;
- d) schema dell'impianto elettrico e di illuminazione di sicurezza, con indicazione delle sezioni di impianto;
- e) certificato rilasciato da un Ente all'uopo abilitato o da un professionista iscritto all'Albo attestante la conformità di tutti gli impianti elettrici alle norme C.E.I.;
- f) certificato di prove di reazione al fuoco del materiale impiegato per la costruzione del telone, attestante le caratteristiche di idoneità dello stesso rilasciato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno o da altro laboratorio autorizzato;
- g) relazione tecnica sull'impianto termico indicante la potenzialità dell'impianto, il tipo di combustibile usato, la capacità e l'ubicazione del serbatoio, l'ubicazione degli organi di manovra e controllo della serranda tagliafuoco nonché una dichiarazione comprovante l'esistenza di una adeguata distanza dal tendone e ciò nel rispetto dei combinati disposti delle circolari del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;
- h) relazione della consistenza e caratteristiche dei mezzi antincendio in dotazione;
- i) documentazione tecnica, ove necessita, relativa agli impianti per la produzione del freddo per le piste di pattinaggio (non sono consentiti impianti con impiego di fluidi frigoriferi tossici);
- l) certificato di perfetto montaggio delle strutture e degli impianti, a firma di un professionista abilitato e dichiarazione a sensi del D.M. 37/08, per gli impianti tecnologici (da produrre ad installazione avvenuta). In luogo di tale certificato, può essere presentata la dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta dall'esercente, purché lo stesso dimostri di aver ottenuto l'approvazione dei relativi progetti, nel rispetto delle disposizioni del Ministero dell'Interno;
- m) dichiarazione circa il numero e il tipo di estintori in dotazione;
- n) fotocopia della polizza assicurativa R.C. (valida per il periodo di permanenza del circo), dalla quale risultino coperti eventuali danni a terzi;
- o) nulla osta S.I.A.E.;

3) In luogo dei documenti di cui alle lettere b, c, e, f, g potrà essere prodotta copia del certificato di verifica annuale dell'idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici da parte di tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 7.7 del Decreto del Ministero dell'Interno 19.8.1996, valido per l'anno in corso.

4) Il titolare dell'autorizzazione dovrà inoltre adempiere alle prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e dalle altre Autorità competenti.

5) La mancata integrazione della domanda comporterà la decadenza della autorizzazione ad occupare l'area ed, eventualmente la sua assegnazione al richiedente che segue in graduatoria.

6) L'autorizzazione sarà valida per il numero di spettatori risultante dal nulla osta di agibilità ex art. 80 T.U.L.L.P.S. e a tale numero si farà riferimento, anche ai fini dell'eventuale imposizione



dell'obbligo del servizio di vigilanza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 22.2.1996, n. 261, che ricorre per i circhi con capienza superiore a 500 posti.

Art. 15 - Tariffe e canoni

1) Il rilascio del provvedimento che riguarda anche l'occupazione di aree pubbliche per lo svolgimento dell'attività, è subordinato al pagamento della relativa tassa, calcolata dall'Ufficio Tributi del Comune in ragione della superficie e della durata dell'occupazione, secondo le tariffe e le modalità stabilite dal relativo Regolamento comunale, e di ogni altro tributo eventualmente dovuto in base alle norme vigenti.

2) Il rilascio del provvedimento che riguarda lo svolgimento temporaneo dell'attività circense in aree private, è subordinato al pagamento di una somma rapportata all'area effettivamente utilizzata per lo svolgimento dello spettacolo, comprese le relative pertinenze, e al tempo di permanenza delle attrazioni, secondo quanto di seguito riportato:
Euro 0,03 al giorno per ogni mq.

3) La richiesta di provvedimento è soggetta al pagamento dei diritti di istruttoria. In fase di prima applicazione l'ammontare dei diritti di istruttoria è determinato in Euro 55,00 per una attrazione e Euro 20 per ogni ulteriore attrazione.

4) Resta fermo l'obbligo del pagamento delle eventuali ulteriori somme legate al funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza su Locali di Pubblico Spettacolo

Art. 16 - Tutela degli animali e documentazione relativa


1) L'attività circense deve svolgersi nel rispetto degli animali di qualunque specie impiegati che non devono essere sottoposti a maltrattamenti o crudeltà, né essere costretti a compiere attività lesive della dignità della propria specie.

2) È fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e di percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici, ingiustificati per l'impiego, la specie o l'età.

3) È consentito l'attendamento ai circhi che rispettano i criteri per l'utilizzo e la detenzione di animali domestici e selvatici enunciati nei disposti della Commissione Scientifica Cites del Ministero dell'Ambiente in data 10.5.2000, come di seguito indicato:
Elefanti: ricoveri coperti che garantiscano almeno 30 mq di posta individuale, almeno 15 gradi centigradi di temperatura ambiente, forniti di lettiera in paglia secca, su superfici facili da asciugare e dotate di un adeguato drenaggio di acqua e urine. Deve sempre essere loro garantita la possibilità di sdraiarsi su di un lato. Catene rivestite di materiale morbido, ed utilizzate solo durante il trasporto. Devono avere la possibilità di fare il bagno o, in alternativa, di avere docciature. Deve essere loro garantito libero accesso ad una area esterna delle dimensioni di almeno 400 mq. fino a 4 esemplari, ampliata di 100 mq. per ogni individuo di più. Presenza di tronchi per lo sfregamento e rami per il gioco.

Grandi felini (leone, tigre, leopardo, giaguaro): ricovero di almeno 15 mq. per un esemplare, ampliata di 8 mq. per individuo in più, con altezza minima di 2,5 m. Non più di 4 animali per gabbia. Possibilità di sottrarsi alla vista. Presenza di tavole ad altezze differenti e pali per lo sfregamento e per l'affilatura delle unghie.

Possibilità di accesso a struttura esterna, con fondo in terreno naturale, di almeno 80 mq. per 1-4 esemplari, fornita di pali, palloni, legni sospesi od altre strutture per il gioco. Per giaguari e tigri possibilità di sguazzare nell'acqua. Per giaguari e leopardi possibilità di arrampicarsi. Si rammenta che il leopardo non può essere utilizzato in spettacoli combinati con leoni e tigri, suoi potenziali nemici.



Zebra, Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca, lama): ricoveri di 12 mq. per ogni individuo, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l'interesse degli animali. Per la zebra almeno 12 gradi centigradi di temperatura ambiente. Spazio esterno di 150 mq. fino a 3 esemplari, ampliato di 25 mq. per capo in più. Possibilità di separazione in caso di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti). Gli animali non devono essere legati a pali. Se lo spazio esterno è unico deve esserne garantito l'utilizzo a ogni esemplare per almeno 8 ore al giorno.

Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie.

Bisonti, Bufali ed altri bovidi: ricoveri di 25 mq. per animale. Spazio esterno di 250 mq. fino a tre esemplari, ampliato di 50 mq. per capo in più.

Gli animali non devono essere legati a pali.

Struzzo e altri ratiti: recinti di almeno 250 mq. fino a tre capi, ampliati di 50 mq. per capo in più. Possibilità di accesso a tettoia o stalla di 6 mq. per un capo, di 12 mq. da due capi in su.

4) E' fatto obbligo ai circhi attendati di attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate ed eviti il rischio di fuga degli animali;
- b) disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica;
- c) assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
- d) non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore;

5) E' consentita l'esposizione al pubblico degli animali di cui al 1° comma a condizione che gli stessi siano esposti esclusivamente all'interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati ed assicurando l'impossibilità di contatto fisico diretto tra pubblico ed animali, purché sia garantita in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza.

Il circo che presenta l'istanza di attendamento deve allegare alla stessa la seguente documentazione:

- a) documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo e le attività che vi si svolgono;
- b) elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero degli esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
- c) dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarazione del nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;
- d) piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi;
- e) planimetria datata e firmata, rappresentativa della dislocazione degli animali nei momenti di riposo.

TITOLO IV – MANIFESTAZIONI OCCASIONALI DI PUBBLICO SPETTACOLO


Art. 17 - Definizione

1) Per manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo, si intendono gli spettacoli tenuti in luogo pubblico o aperto al pubblico con finalità principale di trattenimento, con possibilità di attività secondarie quali vendita e somministrazione.

A titolo esemplificativo si intendono tali i concerti, gli spettacoli teatrali e cinematografici, le feste di partito o di associazione, le feste popolari, le sagre ecc.

Art. 18 - Autorizzazione

1) La realizzazione di una manifestazione occasionale di pubblico spettacolo in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è soggetta all'ottenimento di preventiva autorizzazione comunale.



L'autorizzazione occorre anche se gli spettacoli o i trattenimenti sono organizzati da circoli privati, polisportive, ecc..

2) Le manifestazioni che non comprendono attività di pubblico spettacolo, sono escluse dalla presente regolamentazione.

Art. 19 - Verifica della sicurezza dei luoghi sede della manifestazione

1) L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo, al chiuso come all'aperto, può essere rilasciata solamente dopo che il locale o le attrezzature installate siano state riconosciute idonee ed agibili ai fini della sicurezza e della pubblica incolumità. Sono fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla legge.

2) Il procedimento per il rilascio dell'agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S., è quello stabilito dal Regolamento comunale approvato con atto della Giunta Comunale n. 22 del 25/02/2009.

Art. 20 - Disponibilità dell'area

1) Le manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo all'aperto possono svolgersi sia su area pubblica, sia su area privata, a prescindere dalla destinazione urbanistica. Nel primo caso l'autorizzazione comprenderà anche la concessione del suolo pubblico, nel secondo, il richiedente dovrà dimostrare di disporre dell'area interessata per lo scopo richiesto.

Art. 21 - Istanza di provvedimento

1) Ai fini dello svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo nell'ambito del territorio comunale, è necessario acquisire il provvedimento unico che tenga conto:

- delle verifiche effettuate dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ai fini dell'agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S.;
- dell'autorizzazione di esercizio prevista dall'art. 69 del R.D. 18.06.1931 n. 773 - T.U.L.P.S., valevole per i soli giorni e luoghi indicati;
- dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico (ove necessario);
- dell'autorizzazione al montaggio / collocazione delle attrezzature.

2) L'istanza, a pena di inammissibilità, deve essere presentata in bollo, deve pervenire allo Sportello Unico per le Attività Produttive con le modalità previste dal D.P.R. 160/2010 nel termine compreso tra il 60° (sessantesimo) giorno e il 30° (trentesimo) giorno antecedente la data prevista per l'inizio del montaggio delle attrezzature di pubblico spettacolo, deve riguardare un singolo periodo di esercizio nel corso dell'anno e deve indicare:


a) le generalità del richiedente, residenza e recapito al quale inviare le comunicazioni, indirizzo di posta elettronica, se posseduto, numero telefonico e di fax dove inoltrare comunicazioni); il codice fiscale o la partita IVA)

b) il periodo di svolgimento della manifestazione occasionale, con data di inizio montaggio e di fine smontaggio, la durata dell'occupazione dell'area interessata, nonché l'esatta indicazione della data di inizio e fine dell'attività di pubblico spettacolo;

c) l'indicazione degli eventuali lavori necessari a rendere l'area idonea alla installazione delle strutture;

d) i dati anagrafici del proprietario della area comprensivi di codice fiscale e/o partita IVA, nel caso di installazione su area privata;

e) i dati identificativi catastali delle aree interessate dalla installazione.



3) Alla domanda dovrà essere allegata:

a) la documentazione prevista dal Regolamento comunale approvato con delibera della Giunta Comunale n. 22 del 25/02/2009;

b) una planimetria generale relativa all'intera area interessata dalla manifestazione, con l'esatta indicazione dell'uso dei singoli spazi e dell'ubicazione di tutte le attrezzature dello spettacolo e complementari (stand, bancarelle, etc.);

c) dettagliata relazione descrittiva della manifestazione dell'elenco dettagliato degli esercenti il commercio e degli alimenti e bevande che verranno somministrati, laboratorio di provenienza e, nel caso di produzione in loco, precisa indicazione degli alimenti prodotti, nonché le caratteristiche degli stand gastronomici.

4) Le istanze presentate in anticipo rispetto al termine dei 60 giorni di cui al presente articolo, saranno considerate irricevibili mentre quelle pervenute in ritardo rispetto al termine ultimo di 30 giorni di cui al presente articolo, potranno essere prese in considerazione solo nel caso in cui l'intempestività non impedisca di espletare la necessaria istruttoria.

5) In caso di domande concorrenti si terrà conto:

- della rilevanza e consistenza della manifestazione;
- della data di presentazione della domanda;

In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio; le operazioni saranno effettuate presso il Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive alla presenza dei richiedenti ammessi al medesimo.

Il responsabile del Servizio, provvederà a redigere una graduatoria da affiggere all'albo del Comune

Art. 21 - Tariffe e canoni

1) Il rilascio del provvedimento che riguarda anche l'occupazione di aree pubbliche per lo svolgimento della manifestazione temporanea, è subordinato al pagamento della relativa tassa, calcolata dall'Ufficio Tributi del Comune in ragione della superficie e della durata dell'occupazione, secondo le tariffe e le modalità stabilite dal relativo Regolamento comunale, e di ogni altro tributo eventualmente dovuto in base alle norme vigenti.

Art. 22 - Stand gastronomici


1) Qualora contestualmente alla manifestazione occasionale di pubblico spettacolo venga effettuata anche la somministrazione di alimenti e bevande o il commercio, i titolari delle relative attività, sono tenuti alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'art. 19 della L.N. 241/90 nonché, nei casi previsti, alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività in campo alimentare di cui al Regolamento CE 852/04.

L'esercizio delle attività non può avere durata superiore a quella della manifestazione e deve riguardare esclusivamente i locali o i luoghi in cui si svolge la manifestazione medesima.

2) Il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione, confezionamento e vendita di sostanze alimentari deve indossare tute e/o sopravveste di colore chiaro, nonché idonei copricapo che contengano la capigliatura. Lo stesso personale deve essere pulito nella persona, particolarmente nelle mani ed eseguire il proprio lavoro in maniera igienicamente corretta, nel rispetto delle norme di settore.

Il responsabile della somministrazione di alimenti e bevande deve verificare che siano rispettate tali disposizioni da parte del personale succitato.

Art. 23 - Utilizzo di sorgenti sonore



1) Nel caso di trattenimenti con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che comportano il superamento dei limiti di rumore previsti dalla normativa occorre richiedere apposita autorizzazione in deroga al comune, che potrà rilasciarla previo parere ARPA.
È stabilito che le emissioni sonore si esauriscano in un arco di tempo limitato e comunque mai oltre le ore 24.00. Eventuali deroghe possono essere concesse previa ordinanza sindacale.

2) La domanda di autorizzazione deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

3) Per quanto non previsto, valgono le norme contenute nel Regolamento comunale approvato con delibera della Giunta Comunale n. 22 del 25/02/2009;

TITOLO V – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Sanzioni amministrative

1) Ferme restando le altre sanzioni previste dalla legge, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, si attuano le norme previste dalla L. 24.11.1981 n. 689 e le sanzioni sono determinate tra un limite minimo di Euro 150,00 ed un limite massimo di 900,00.

2) L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 Legge 689/81 è il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive e i relativi proventi saranno introitati dal Comune.

3) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, saranno aggiornate periodicamente, con delibera della Giunta Comunale, in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie d'operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti, e comunque nei limiti edittali previsti dalla vigente normativa e con arrotondamento all'unità degli euro, in difetto qualora la cifra decimale sia inferiore a 50 centesimi ed in eccesso qualora la cifra decimale sia uguale o superiore ai 50 centesimi.

4) L'Amministrazione Comunale, in proporzione alla gravità dell'infrazione commessa potrà adottare, inoltre, previa diffida e/o contestazione degli addebiti all'interessato, provvedimenti amministrativi consistenti in:


- a) revoca del provvedimento autorizzatorio in atto;
- b) incameramento totale o parziale della cauzione, quando questa è dovuta;
- c) esclusione, fino ad un massimo di anni tre, del trasgressore dalle aree del territorio comunale, limitatamente agli spettacoli viaggianti e ai circhi;
- d) riduzione del punteggio totale in proporzione all'infrazione commessa, limitatamente agli spettacoli viaggianti.

5) La recidiva nell'infrazione all'obbligo di rispettare i limiti massimi di rumorosità comporterà il divieto di continuare ad utilizzare gli apparecchi di riproduzione sonora e musicale, nell'ambito della manifestazione in corso.

6) Per qualsiasi infrazione accertata, potrà comunque essere inflitto il richiamo scritto, che comporta il mancato riconoscimento, ai fini dell'anzianità, della partecipazione alla manifestazione a cui si riferisce l'infrazione.

7) I suddetti provvedimenti sono adottabili anche cumulativamente.



8) Il mancato pagamento di quanto dovuto ai fini del rilascio del provvedimento nei termini perentori indicati dal responsabile comporterà il rigetto dell'istanza di provvedimento, il non riconoscimento della partecipazione ai fini dell'anzianità e l'esclusione dell'operatore da nuove



assegnazioni per almeno un anno. Nel caso, ciò si ripeta due volte nel corso di un quinquennio, si procederà all'azzeramento del punteggio relativo all'anzianità di frequenza prevista dal presente regolamento.

Art. 25 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è diventata esecutiva la deliberazione di approvazione.



15

COMUNE DI CARINI

(PROV. PALERMO)

SI CERTIFICA

che il predetto atto REGOLAMENTO

è rimasto affisso e pubblicato all'Albo Pretorio di questo
Comune

dal 21-05-2012 al 05-06-2012

Carini li 06-06-2012

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

IL COLLABORATORE MESSO

Sig. Anna Maria Federico

